

SOCIETA' RISORSE S.P.A. - SO.RI. S.P.A.

PATTO PARASOCIALE

**TRA IL COMUNE DI PRATO, IL COMUNE DI MONTEMURLO, IL COMUNE DI
CARMIGNANO, IL COMUNE DI QUARRATA, IL COMUNE DI CANTAGALLO E IL
COMUNE DI MONTALE**

Premesse:

Per il tramite delle pattuizioni che seguono i soci :

COMUNE DI PRATO

COMUNE DI MONTEMURLO

COMUNE DI CARMIGNANO

COMUNE DI QUARRATA

COMUNE DI CANTAGALLO

COMUNE DI MONTALE

intendono disciplinare i reciproci obblighi nella società **So.Ri. Spa** di cui detengono rispettivamente l'86,88% (Comune di Prato), l'8,84% (Comune di Montemurlo), lo 0,97% (Comune di Carmignano), l'1,84% (Comune di Quarrata), lo 0,37% (Comune di Cantagallo) e lo 1,10% (Comune di Montale) del capitale sociale, con l'obiettivo di garantire una compagine di riferimento stabile e coesa, un indirizzo strategico volto alla valorizzazione dell'attività della Società nel medio-lungo periodo, nonché una rappresentanza congrua all'interno dell'organo di amministrazione della società, tramite una condivisa nomina degli organi sociali, in particolare del consiglio di amministrazione, fermo restando quanto disposto dallo Statuto, in particolare all'articolo 16.

Il presente patto integra gli strumenti di controllo congiunto già previsti nello statuto di Sori Spa, e precisamente all'art. 2 comma 4, art. 12 c. 6, art. 18 c. 3 e art. 19, oltre che gli strumenti di monitoraggio delle prestazioni fornite dalla società inseriti nelle disposizioni dei singoli contratti di servizio.

A tale fine

I SOCI

COMUNE DI PRATO con sede in Piazza del Comune 2, codice fiscale 84006890481 in persona del Sindaco Matteo Biffoni, legale rappresentante dell'Ente;

COMUNE DI MONTEMURLO con sede in via Montalese 472, codice fiscale 00584640486 in persona del Sindaco Simone Calamai, legale rappresentante dell'Ente;

COMUNE DI CARMIGNANO con sede in Piazza Matteotti 1, codice fiscale 01342090485 in persona del Sindaco Edoardo Prestanti, legale rappresentante dell'Ente;

COMUNE DI QUARRATA con sede in Via Vittorio Veneto 2, codice fiscale 00146470471 in persona del Sindaco Marco Mazzanti legale rappresentante dell'Ente;

COMUNE DI CANTAGALLO con sede in Giuseppe Verdi 24, codice fiscale 84003690488 in persona del Sindaco Guglielmo Bongiorno legale rappresentante dell'Ente;

COMUNE DI MONTALE con sede in Via Gramsci, 19 codice fiscale 80003370477 in persona del Sindaco Ferdinando Betti legale rappresentante dell'Ente;

Premesso quanto sopra, e come in epigrafe rappresentati e domiciliati,

Convengono e Stipulano quanto segue:

Art. 1 – Valore delle premesse

1.1 Le premesse indicano gli intendimenti perseguiti dalle Parti attraverso la stipula del presente negozio giuridico e perciò ne consentono una corretta interpretazione e se del caso integrazione, ai sensi degli artt. 1362 e 1366, c.c., nonché una esecuzione secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375, c.c.

1.2 I soci si danno reciprocamente atto che gli accordi parasociali sono stipulati nel rispetto dello statuto sociale della Società e rappresentano l'assetto dei reciproci rapporti sulla base del quale ciascuno di essi, attuerà le proprie decisioni di votazione in seno alla assemblea sociale.

Art. 2 – Oggetto

2.1. Con il presente Patto, i Soci intendono disciplinare e regolamentare il procedimento di nomina dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale così come previsti nello statuto.

2.2. Il presente Patto sostituisce ogni altra precedente intesa comunque intervenuta tra i soci con riferimento al medesimo oggetto.

2.3. I soci convengono che la società sia amministrata da un Amministratore Unico, come previsto dal vigente D.Lgs. 175/2016 all'art. 11, comma 2.

2.4 I soci opereranno quindi come segue:

a) almeno 20 giorni prima della data fissata per l'assemblea di nomina dell'amministratore, tutti i soci dovranno essere a conoscenza il nome della persona individuata per coprire la carica;

b) almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea di nomina dell'amministratore, tutti i soci dovranno essersi reciprocamente comunicati il gradimento sul nome della persona individuata per coprire la carica.

2.5 La designazione di cui al punto precedente non potrà essere presentata in assemblea qualora non ottenga il consenso unanime e il gradimento di tutti i soci.

2.6 Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016, qualora la normativa pro tempore vigente lo consenta, l'assemblea della società potrà disporre, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di

adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri. In tal caso, le parti convengono che sia garantita adeguata rappresentanza alle amministrazioni socie tramite il principio dell'unanime consenso rispetto alle singole candidature, secondo le modalità di cui al punto 2.4.

Art. 3 – Natura degli impegni assunti in virtù del Patto

3.1. I Soci dichiarano e riconoscono che le pattuizioni che seguono sono frutto di una amichevole e ponderata intesa tra di loro raggiunta, ed hanno natura anche di gentleman's agreement e si obbligano pertanto - non solo sul piano giuridico, ma anche come impegno di correttezza - ad osservarle lealmente e con spirito collaborativo, ponendo in essere tutti gli adempimenti per darvi fattiva e compiuta attuazione.

Art. 4 – Sostituzione dei Consiglieri di Amministrazione

4.1 In caso di cessazione anticipata dalla carica, per qualsiasi motivo, dell'organo di amministrazione, le parti si impegnano a procedere alla sostituzione come previsto all'articolo 2.

Art. 5 – Collegio Sindacale

5.1 In esecuzione degli impegni di cui al Patto, i Soci stabiliscono che il diritto di indicare i componenti del Collegio Sindacale e il revisore legale della Società sarà esercitato assicurando ai Soci quanto segue :

- che il Presidente del Collegio Sindacale sia designato dal socio Comune di Prato;
- che due sindaci effettivi siano designati a turno dagli altri soci diversi dal Comune di Prato;
- che i due supplenti siano designati dagli altri soci diversi dal Comune di Prato;
- la nomina del revisore legale spetti al socio, diverso dal Comune di Prato, che non ha designato alcun componente nel collegio sindacale.

5.2 I soci propongono al collegio sindacale di recepire la nomina del soggetto deputato alla revisione legale indicato dal Comune a cui spetta il diritto di designazione.

5.3 Tutti i componenti nominati dovranno possedere i requisiti di professionalità ed indipendenza previsti dallo Statuto e dalla legge ed essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili e non ricoprire analogo incarico in società dei soci designanti.

Articolo 6 – Comunicazioni

6.1 Tutte le comunicazioni previste dai presenti Patti Parasociali dovranno essere effettuate presso indirizzo di posta elettronica di ciascuno dei soci.

Articolo 7 – Conciliazione

7.1 Qualunque controversia dovesse insorgere in ordine alla interpretazione ed applicazione dei presenti Patti Parasociali che i soci non riuscissero a risolvere bonariamente sarà rimessa ad un

Collegio di Conciliazione composto da un componente del Comune di Prato, uno del Comune di Montemurlo, uno del Comune di Carmignano ,uno del Comune di Quarrata, uno del Comune di Cantagallo e uno del Comune di Montale su istanza della Parte più diligente.

7.2 Il Collegio di Conciliazione dovrà esprimersi entro 15 giorni dalla richiesta, senza alcuna formalità di rito, assumendo le notizie, le informazioni e la documentazione che riterrà utile e/o opportuna.

7.3 Ove il Collegio di Conciliazione raggiunga una determinazione unanime, essa sarà vincolante per i soci come espressione della propria volontà negoziale.

7.4 Qualora il Collegio di Conciliazione non raggiunga una determinazione unanime, le parti convengono che la controversia derivante dal presente accordo sia rimessa al Foro di Prato.

Articolo 8 – Variazioni e sostituzione delle pattuizioni

8.1 Eventuali modifiche ai presenti Patti Parasociali saranno efficaci tra le Parti solo se effettuate in forma scritta ed espressamente accettate da tutte le parti.

8.2 Le Parti in caso di nullità anche sopravvenuta di una o più clausole dei presenti Patti dichiarano che negozieranno in buona fede delle clausole che, nel rispetto dell'interesse della Società, conservino il medesimo equilibrio e le medesime finalità con i presenti Patti assunti.

Articolo 9 – Decorrenza e durata

9.1. Il Patto avrà efficacia a partire dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore fino alla assemblea di approvazione del bilancio di esercizio concluso al 31 dicembre 2024.

9.2. I Soci si impegnano a stipulare entro la data di scadenza del Patto, nuovi patti parasociali che siano in grado di assicurare la necessaria coesione nel governo della Società. I Soci potranno prevedere la proroga del presente Patto Parasociale con la sottoscrizione di apposito atto.

9.3 L'adesione di nuovi soci comporta la sottoscrizione del presente patto parasociale senza modifiche.

Letto confermato e sottoscritto*

COMUNE DI PRATO

COMUNE DI MONTEMURLO

COMUNE DI CARMIGNANO

COMUNE DI QUARRATA

COMUNE DI CANTAGALLO

COMUNE DI MONTALE

**Il presente provvedimento è firmato mediante apposizione della firma digitale in applicazione degli articoli 21, 24 e 34 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82 e s.m.i.*